



Regione Lombardia

DECRETO N. 9923

Del 11/07/2025

Identificativo Atto n. 771

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MISURA «INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE», IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. XII/4452 DEL 26 MAGGIO 2025 – PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.1.3. «SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE» - SA.119050

L'atto si compone di 95 pagine di cui
77 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che all'Allegato I riporta la definizione di "impresa" e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;



Regione Lombardia

- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER);

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la DGR 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;



Regione Lombardia

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», l'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;



Regione Lombardia

- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027:
 - in data 13 dicembre 2022, ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni relativi all'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";
 - con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti – Linea Green» con una dotazione finanziaria di euro 65.000.000,00, a valere sull'incremento del «Fondo investimenti imprese» comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - incrementato il «Fondo investimenti imprese» di euro 65.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione;
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e, tra le altre, della Linea Green conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- il d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti – Linea Green» di cui alla l.r. 17/2022 e alla D.G.R. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese», successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;



Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.G.R. del 26 maggio 2025 n. XII/4452 che ha istituito la misura “Investimenti – Linea Impresa efficiente” a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 che, tra l'altro:

- ne ha approvato i criteri applicativi;
- ha stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura “Investimenti – Linea Green”;
- ha individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e della misura di cui al punto 1 conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- ha previsto, a seguito dell'adozione della deliberazione stessa, la sottoscrizione con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, di apposito atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento approvato con d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238;
- ha stabilito che le agevolazioni saranno concesse:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto dell'aiuto registrato con il n. SA.119050 e comunque del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici» paragrafo 8, e dell'articolo 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8 nonchè nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;



Regione Lombardia

- demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi, tra i quali l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione stessa, dell'Avviso attuativo dei criteri e della scheda tecnica di misura;

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito nella D.G.R. XII/4452 sopra richiamata:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;



Regione Lombardia

- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50% in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;



Regione Lombardia

- nel rispetto dell'art. 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;

DATO ATTO che l'intensità di aiuto della Garanzia è espressa in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) e che l'ESL viene determinato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato sotto forma di garanzia per le PMI secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione dell'Avviso;

DATO ATTO che l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale non potrà superare le seguenti soglie:

	% ESL Garanzia + % Contributo*	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)**	25%	20%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	50%	
Regolamento de minimis	30% fino ad un massimo di euro 300.000	



Regione Lombardia

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

STABILITO che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, sopra citato, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, ovvero il superamento dell'intensità massima dell'aiuto di cui agli articoli 38 e 41 del Regolamento GBER, il contributo sarà ridotto al fine rispettare l'intensità di aiuto massima consentita, senza che questo comporti un aumento della quota di Finanziamento;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità che indicate nell'Accordo di Finanziamento di cui al richiamato d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua il calcolo dell'ESL secondo le modalità previste dall'Avviso;
- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto nella sopra richiamata D.G.R. XII/4452:

- la dotazione finanziaria della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" relativa all'azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR Lombardia 2021-2027 è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione), a valere sullo



Regione Lombardia

stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura “Investimenti – Linea Green”;

- le economie che si genereranno sull’avviso della misura “Investimenti – Linea Green” saranno destinate alla misura di cui alla presente deliberazione con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;

STABILITO che la dotazione di cui sopra è così suddivisa:

- euro 12.600.000,00 sul Fondo di Garanzia,
- euro 30.632.662,12 per la quota di contributo a fondo perduto,

e che, secondo quanto previsto nell'allegato A della citata D.G.R. XII/4452, eventuali variazioni nella suddivisione tra la quota destinata al Fondo di Garanzia e quella destinata ai contributi a fondo perduto, conseguenti all’andamento dell’entità delle Agevolazioni richieste, sono demandate a successivi provvedimenti del Responsabile del Procedimento della Direzione Generale Sviluppo Economico;

RICHIAMATI:

- il decreto 14 luglio 2023 n. 10893 con il quale è stato disposto l’impegno della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 53.400.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. ed è stata liquidata la somma di euro 18.720.000,00 a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti – Linea Green»;
- il decreto 2 ottobre 2023, n. 14765, con il quale al fine di dare copertura a tutta la dotazione finanziaria della «Misura Investimenti – Linea Green» pari a euro 62.400.000,00, al netto dei costi di gestione nel limite massimo di euro 2.600.000,00, si è proceduto ad incrementare di euro 9.000.000,00 l’impegno di spesa assunto con il decreto 10893/2023;

VISTI:

- l’art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario*



Regione Lombardia

conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità”;

- al paragrafo 3 che “Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale”;
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - al paragrafo 1 che “le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria”;
 - al paragrafo 2 che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”;
- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la



Regione Lombardia

dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;

- conformemente agli art. 60 paragrafo 2 e art. 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

RITENUTO necessario, in attuazione ai criteri previsti dalla richiamata DGR 26 maggio 2025, n. XI/4452, approvare l'Avviso della Misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con apertura dello sportello della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" Azione 2.1.3. a decorrere dalle ore 10.30 del 16 settembre 2025;

VISTI:

- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- la D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 24/2021, ha:
 - approvato lo schema generale di convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali e la definizione delle modalità di convenzionamento;
 - stabilito che gli intermediari finanziari aderiscono alla Convenzione quale presupposto per la partecipazione alle singole specifiche iniziative regionali;
 - demandato ai dirigenti competenti, anche tramite Finlombarda S.p.A., la definizione per ciascuna misura della Scheda Tecnica di misura alla quale solo gli intermediari convenzionati possono aderire;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dalla D.G.R. XII/7345, sopra richiamata, è stata predisposta, sulla base delle caratteristiche previste dalla misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente", la Scheda Tecnica di misura di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui



Regione Lombardia

potranno aderire solo gli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione quadro;

RITENUTO di approvare la Scheda Tecnica della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” - Allegato B, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno sottoscrivere gli intermediari finanziari convenzionati;

STABILITO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8 e art. 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il Soggetto Gestore effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

RICHIAMATO in particolare il principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060;

VISTA la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XI/628 (IX provvedimento organizzativo 2023) che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e attribuisce al Dirigente dell'Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria e Commercio” la responsabilità del Programma FESR 2021- 2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, nel rispetto del predetto principio di separazione delle funzioni;

RICHIAMATO il decreto n. 9318 del 1° luglio 2025 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo Economico ha delegato al Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa “Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione” la responsabilità dell'iniziativa “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o degli impianti produttivi



Regione Lombardia

delle imprese - Misura "Linea Impresa efficiente" per l'azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR 2021-2027 delle attività relative ad approvazione del bando, selezione e concessione;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 1° luglio 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 8 luglio 2025;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione Protocollo O1.2025.0015786 del 10 luglio 2025;

VISTA la comunicazione del 4 luglio 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nei termini indicati nella D.G.R. n. XII/4452 del 26 maggio 2025;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandiregione.lombardia.it);

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il CUP della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" – PR FESR 2021-2027 è: E48B22002220009;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento



Regione Lombardia

Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione 2025 – 2027”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della D.G.R. 26 maggio 2025, n. XI/4452, l'Avviso della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” Azione 2.1.3. “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese” – PR FESR 2021-2027, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di stabilire che lo sportello della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” Azione 2.1.3., è attivato a partire dalle ore 10.30 del 16 settembre 2025.
3. Di confermare che, secondo quanto previsto nella sopra richiamata D.G.R. XII/4452:
 - la dotazione finanziaria della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” relativa all'azione 2.1.3 “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese” del PR FESR Lombardia 2021-2027 è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione), a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura “Investimenti – Linea Green”;
 - le economie che si genereranno sull'avviso della misura “Investimenti – Linea Green” saranno destinate alla misura di cui alla presente deliberazione con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico.
4. Di stabilire che la dotazione di cui al punto 3 è così suddivisa:
 - euro 12.600.000,00 sul Fondo di Garanzia,
 - euro 30.632.662,12 per la quota di contributo a fondo perduto,e che, secondo quanto previsto nell'allegato A della citata D.G.R. XII/4452, eventuali variazioni nella suddivisione tra la quota destinata al Fondo di Garanzia e quella destinata ai contributi a fondo perduto, conseguenti all'andamento dell'entità delle Agevolazioni richieste, sono demandate a



Regione Lombardia

successivi provvedimenti del Responsabile del Procedimento della Direzione Generale Sviluppo Economico.

5. Di approvare la Scheda Tecnica della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” - Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno sottoscrivere gli intermediari finanziari che aderiscono alla convezione quadro di cui alla D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345.
6. Di dare atto che le agevolazioni sulla misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si inquadrano:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto dell’aiuto registrato con il n. SA.119050 e comunque del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i. ed in particolare nell’alveo dell’articolo 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici» paragrafo 8, e dell’articolo 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8 nonché nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l’esonazione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell’esonazione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento.
7. Di dare atto che l’intensità di aiuto della Garanzia è espressa in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) e che l’ESL viene determinato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato sotto forma di garanzia per le PMI secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un’ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione dell’Avviso.



Regione Lombardia

8. Di dare atto che:
 - le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento: garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
 - il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
 - le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in fase di concessione;
 - il soggetto Gestore assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione delle agevolazioni;
 - il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, provvede alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo all' Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.
10. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
11. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del "Fondo investimenti imprese".

La Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.